



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **4489/2021** promossa da:

~~PREMIERA DISCIPLINA SINDACALE DI DIRIGENTI E COLLABORATORI~~, con il
patrocinio dell'avv. GAZZO ALESSIA e dell'avv. MUZIO GIULIO

ATTORE/I

contro

AM.TER SPA (C.F. 03684910106), con il patrocinio dell'avv. CICONTE MASSIMO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato la società attrice espone: di avere in corso un contratto di servizio idrico/fognario con Am.Ter. SPA; di aver corrisposto alla convenuta le somme dalla medesima richieste in bolletta, comprese quelle relative alla voce "servizio di depurazione"; che ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, come modificata dal Regolamento CE n. 1137/2008, nonché ai sensi del D. Lgs. 152/2006, della Legge Regione Liguria n. 29/2007 e della Carta Servizi ATO genovese, il gestore è tenuto ad effettuare un trattamento di depurazione di tipo secondario o equivalente; che nel comprensorio del Comune di Arenzano non vi è una struttura in grado di fornire alcun tipo di depurazione; che il depuratore di Arenzano offre un micro pretrattamento, ovvero una grossolana sgrigliatura delle sostanze sedimentabili, ed è stato sanzionato dall'Arpal in quanto è addirittura privo di un misuratore di portata in ingresso e in uscita; che la condotta di Am.Ter costituisce inadempimento contrattuale anche ai sensi della Carta di Servizi al rispetto della quale la convenuta si è obbligata, violazione che determina anche un danno alla salute con conseguente risarcibilità anche del danno non patrimoniale; sulla base dei principi generali sull'onere della prova, spetta al gestore dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto di fatturazione in relazione al quale ha preteso il corrispettivo e riscosso la tariffa. Chiede la condanna della convenuta di tutte le somme percepite a titolo di depurazione negli ultimi dieci anni e quelle maturande successivamente alla

notifica della citazione, o nel diverso periodo che sia accertato all'esito dell'istruttoria, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Am.Ter evidenzia che la Direttiva Comunitaria 91/271/CEE non può applicarsi nei rapporti cd orizzontali, ossia interprivati, ma solo tra stato e cittadino e dunque non è invocabile dagli utenti; che la medesima non definisce il concetto di depurazione, ma si limita a determinare livelli di depurazione – “primario”, “secondario”, “appropriato” - cui tendere per raggiungere la finalità di protezione delle acque dall'inquinamento; che in assenza di uno dei trattamenti predetti non si può dire che non vi sia depurazione, potendosi al massimo affermare che la depurazione non raggiunga il livello tendenziale stabilito; che per aversi depurazione nelle cd. aree non sensibili è sufficiente un trattamento primario, ovvero un procedimento fisico/chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi; che detta disciplina è stata recepita nel nostro ordinamento con il TU ambientale, il quale non stabilisce che per aversi depurazione occorra un trattamento secondario o completo, ma pone tale trattamento semplicemente come obiettivo da raggiungere; che tale obiettivo è stato ribadito dalla Legge Regionale 29/2007, la quale ha stabilito semplicemente che gli scarichi delle acque reflue urbane avrebbero dovuto essere adeguati entro il 22.12.2015 per giungere ad un trattamento adeguato o secondario; che l'impianto di depurazione di Arenzano è attivo e funzionante, ed esegue un trattamento di tipo primario, da giudicarsi completo sia ai sensi della disciplina comunitaria che ai sensi della disciplina interna; che, ai sensi dell'art. 154 TU ambientale, la tariffa di depurazione è in ogni caso dovuta, poiché dipende da numerosi parametri, tra i quali rientra la qualità del servizio: la tariffa è dunque certa nell'an, potendosi al più determinare in misura minore, ma giammai essere disconosciuta; che l'art. 8 *sexies* della Legge 13/09 stabilisce che gli oneri relativi all'attività di depurazione e ai connessi investimenti concorrono alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'ente e sono dovuti al gestore, nel caso in cui detti impianti manchino o siano inattivi, a decorrere dalle procedure di affidamento da parte di quest'ultimo delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, purchè dette prestazioni siano state individuate e programmate nel piano d'ambito, come è avvenuto nel caso di specie; che, in base all'art. 154 TU ambiente, la tariffa deve essere determinata in maniera tale da coprire tutti i costi, e quindi si giustifica anche in presenza di un impianto che non offre un trattamento qualitativamente qualificato, in quanto foriero comunque di generare costi di esercizio per gestione, manutenzione, ecc.; che in ogni caso la tariffa è strutturata come tariffa d'ambito e quindi non corrisponde al servizio locale fornito, ma all'insieme dei costi operativi e di investimento generati da tutti i depuratori presenti nell'ambito di riferimento. Dato che i depuratori presenti nell'ambito genovese a far data dal 2008 sono 66, e che viene lamentato il solo malfunzionamento del depuratore di Arenzano, l'incidenza percentuale del costo di quest'ultimo rispetto al costo complessivo d'ambito è stato pari a meno dello 0,3 %; che la parte attrice ha chiesto la restituzione dell'intera tariffa corrisposta sulla base dell'asserita incapacità del depuratore di Arenzano di effettuare una depurazione di tipo secondario e che non potrebbe ora mutare la domanda, chiedendo la minor somma corrispondente alla tariffa prevista per il solo depuratore di Arenzano, perché ciò rappresenterebbe un'inammissibile *mutatio libelli*; che la Carta di Servizi non stabilisce un limite da rispettare nell'attività di gestione delle acque reflue; che in ogni caso la domanda avversaria sarebbe prescritta, per decorso del termine quinquennale. Conclude per il rigetto della domanda avversaria o, in via subordinata, per il rigetto della domanda restitutoria afferente il periodo anteriore al quinquennio dalla proposizione della domanda, e in ogni caso per la limitazione della condanna allo 0,3% o, in estremo subordine, all'1,5% delle somme richieste.

Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.

Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue.

Sulla natura della tariffa del servizio idrico integrato prevista dalla legge n. 36/1994 e poi dall'art. 155 comma 1 primo periodo del D.L.vo n. 152/2006 e sul concetto di depurazione.

Il giudice condivide pienamente, fa propria e richiama sul punto, anche per ragioni di uniformità, la sentenza nr. 2160/2020 pronunciata dalla Sesta Sezione dell'intestato Tribunale, la quale afferma, in una controversia, come la presente, di primo grado, i principi ribaditi da numerosi precedenti della sezione in grado di appello (richiamati anche all'interno della medesima sentenza), vertenti sulla identica questione oggi affrontata:

“Il processo ha ad oggetto la ormai annosa questione relativa alla debenza o meno della tariffa del servizio idrico integrato e in particolare di quella della componente relativa al servizio di depurazione laddove questo servizio non venga reso dal gestore, questione che per la prima volta venne alla ribalta nel 2008, quando con la celebre sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008 la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 155 comma 1 primo periodo del D.L.vo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) nella parte in cui prevedeva che la parte di tariffa riferita al servizio di depurazione era dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione, o questi fossero temporaneamente inattivi.

L'accoglimento della domanda attorea passa per l'esame di diverse questioni – su alcune delle quali vi sono già state pronunce di merito e di legittimità - che si vanno partitamente ad esaminare qui di seguito.

Sulla natura della tariffa del servizio idrico integrato prevista dalla legge n. 36/1994 e poi dall'art. 155 comma 1 primo periodo del D.L.vo n. 152/2006.

Su questa questione non residuano ragionevoli dubbi. La natura di corrispettivo di prestazione contrattuale della tariffa in oggetto è stata accertata autorevolmente dalla citata sentenza della Corte Costituzionale la quale nell'estesa motivazione (vedi in particolare paragrafi 6.1 e 6.2 della sentenza sopra citata cui si rimanda) ha decisamente escluso la natura di prelievo tributario della tariffa *de quo*, sulla base non solo della lettera della legge che la disciplina (D.L.vo n. 152/2006) dove è sempre definita “corrispettivo”, ma anche della sua causa (non un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio del ricorrente ma un contratto a prestazioni corrispettive), delle modalità di riscossione (non tramite iscrizione a ruolo); del suo assoggettamento all'IVA; della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere le relative controversie. Sulla scia della decisione del giudice delle leggi anche la grande maggioranza dei giudici di merito e la Corte di Cassazione (14042/13; 9500/18; 13781/19; 3692/20; 7947/20) hanno ripetutamente affermato che le somme dovute dall'utente a fronte del servizio idrico costituiscono il corrispettivo di una prestazione complessa che, anche se determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nel contratto di utenza, ne discende che in caso di mancata fruizione da parte dell'utente del servizio di depurazione delle acque, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo di pagamento della quota della tariffa riferita a detto servizio, in applicazione delle norme del codice civile che disciplinano i contratti (Cass. Sez. Unite ord. 16832/17).

Su cosa debba intendersi per servizio di depurazione

Dalla lettura degli atti difensivi delle parti emerge come dato pacifico che l'impianto di Rapallo svolge unicamente il trattamento “primario”, vale a dire quello che, secondo la definizione fornita dall'art. 74 lett. II) del Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152 (Norme in materia ambientale), comprende “*il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD 5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento*”.

Per tale motivo si è posto il problema se il fatto pacifico che i gestori del servizio idrico integrato abbiano comunque fornito a parte attrice un servizio di depurazione, sia pure a mezzo di trattamento primario e non a mezzo di un trattamento migliore di questo (che garantisca cioè un livello di depurazione più alto delle acque reflue) sia sufficiente per affermare che la loro obbligazione contrattuale è stata correttamente adempiuta. A tale questione la giurisprudenza di questo Tribunale ha già dato compiuta risposta, in senso negativo, con le sentenze 1652/2020 del 23 ottobre 2020; 1410/2020 del 22-28 settembre 2020 e n. 1357/2020 del 7 settembre 2020.

Si riporta la motivazione della sentenza n. 1652/2020 (le sottolineature sono della scrivente):

“*La norma nazionale cui occorre fare riferimento è, come ricorda la stessa parte appellante, l'art. 105 del sopra citato Decreto Legislativo n.152/06, che, sotto la rubrica “Scarichi in acque superficiali”, al comma 3 statuisce:*

“Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”

Secondo la parte appellante, tale norma non fonderebbe l'obbligo di fornire un trattamento secondario, ma si limiterebbe ad imporre il rispetto delle indicazioni dell'allegato 5: il quale, a sua volta, rimanda alla normativa regionale, stabilendo che “Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi, secondo le scadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. L'appellante osserva, a questo punto, che nemmeno la legge regionale (Legge Regionale della Liguria n. 29/2007) pone un incondizionato obbligo di assicurare il trattamento secondario, in quanto si limita a prescrivere un trattamento appropriato da articolarsi secondo le prescrizioni di un futuro programma degli interventi, da redigersi a cura delle autorità di ambito competenti.

La tesi dell'appellante si basa su una lettura errata dell'art. 105, e non può essere recepita.

La disposizione in esame contiene infatti, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, la prescrizione in via alternativa di due trattamenti ben distinti.

Invero, essa stabilisce che gli scarichi devono essere sottoposti:

A) ad un trattamento secondario (ovverosia ad un trattamento biologico con sedimentazione secondaria - art. 74 cit., lett. mm, prima parte)

oppure

B) ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza.

In altri termini, la norma in esame deve essere letta come se esistesse una virgola dopo la parola "secondario", riferendo il richiamo alle prescrizioni dell'allegato 5 al solo trattamento equivalente. Che proprio questa sia l'interpretazione corretta, e che la mancanza della virgola costituisca solo una imperfezione nella tecnica redazionale della norma, risulta dalla sistematica della legge.

La definizione essenziale di trattamento secondario, fornita dalla prima parte della sopra citata lett. mm), non ha bisogno di alcuna integrazione in base ad altre disposizioni: secondo la norma, per aversi un trattamento secondario basta che sia assicurato un trattamento biologico con sedimentazione secondaria, cioè ulteriore rispetto a quella attuata con trattamento primario. E' solo al fine di individuare quale sia il trattamento equivalente (previsto sia dalla seconda parte della lettera mm) che dall'articolo 105) che diviene essenziale integrare la definizione con il complesso sistema di richiami introdotto dall' allegato 5.

Il combinato disposto degli artt. 74 e 105 del decreto citato afferma dunque, in via immediata e per così dire "minimale", l'obbligo di dotare gli impianti di un sistema di trattamento biologico con sedimentazione secondaria. Qualora poi risultino adottati i provvedimenti integrativi richiamati dall'allegato 5, sarà possibile, in via alternativa, dotare l'impianto di un diverso sistema di trattamento che rispetti le prescrizioni tecniche specificate nei provvedimenti integrativi; e si potrà probabilmente sostenere anche, ove l'impianto sia dotato di un sistema di trattamento biologico, che questo debba essere in ogni caso idoneo ad assicurare il rispetto degli standard richiesti dalla normativa integrativa (vedi prescrizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 105, n. d. r.) Ma in nessun caso si può affermare che, nella situazione oggi dedotta dalla parte appellante, cioè in mancanza dei programmi degli interventi che le autorità di ambito territoriale sono chiamate a redigere, il titolare del servizio idrico sia dispensato dal fornire un sistema di depurazione biologica con sedimentazione secondaria.

Tale conclusione non muta qualora la ricostruzione del sistema normativo sia compiuta anche con riferimento all'altra norma cui si richiama l'appellante nelle proprie difese, vale a dire l'art. 2 del dm 30/9/09 n. 102, che definisce l'impianto di depurazione come "l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue urbane e di fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici".

Da una simile definizione emergerebbe con chiarezza, secondo l'appellante, che "il concetto di depurazione è cosa diversa dal concetto di trattamento primario, secondario o equivalente".

Tale affermazione, in sé, è certamente condivisibile: la norma fornisce una definizione sostanzialmente tautologica, affermando che l'impianto di depurazione è quello che si occupa della depurazione delle acque; ma, una volta assodato, alla stregua di tali considerazioni, che l'impianto di Rapallo è effettivamente dotato di un sistema di depurazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto n.102, nulla cambia sul giudizio negativo in ordine alla congruità di tale impianto rispetto alle più specifiche prescrizioni dell'articolo 105 sopracitato.

Nulla resta da aggiungere alla sopra riportata motivazione, per cui si conclude affermando anche in questa sede che il trattamento primario cui solo sono stati pacificamente sottoposti gli scarichi fognari del Condominio attore non è sufficiente per ritenere che le parti resistenti abbiano fornito il (tipo di) servizio di depurazione atto a giustificare il pagamento della relativa componente della tariffa idrica integrata".

Va in conclusione affermato che la normativa applicabile prescrive un trattamento di depurazione di tipo secondario, e che l'impianto di Arenzano, che assicura il solo trattamento primario, non rispetta la normativa.

Parte convenuta solleva tuttavia una serie di eccezioni volte a sostenere la debenza della tariffa anche nella denegata ipotesi, che è stata sopra condivisa, che dovesse essere ritenuta normativamente prevista una depurazione di tipo secondario.

Sul principio del full cost recovery.

Parte convenuta afferma innanzitutto che, a fronte di un servizio non altamente qualificato dal punto di vista qualitativo, la tariffa dovrebbe al più essere determinata in misura minore, ma giammai disconosciuta. Richiama sul punto l'art. 154 del d.lgs. 152/2006, il quale statuisce che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, e viene determinata sulla base di una serie di parametri legati, in particolare, alla qualità del servizio. Ad una minore qualità potrebbe corrispondere, al massimo, un pagamento ridotto della tariffa.

L'argomento non è condivisibile. L'art. 154 stabilisce che sono i costi del servizio, e dunque anche quelli legati alla qualità del servizio, a determinare l'ammontare della tariffa. Ma una volta stabilito tale ammontare, la tariffa è dovuta solo laddove il servizio venga reso. E il servizio viene reso laddove il

gestore effettui un trattamento di tipo secondario, poiché, come si è sopra visto, la legge stabilisce come dovuto un servizio di tipo secondario. Dal momento che l'impianto di Arenzano non garantisce il servizio che sarebbe tenuto a garantire per legge, la controprestazione non è dovuta in base al principio *inadimplenti non est adimplendum*. Tale conclusione è supportata dal dato normativo e dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Occorre prendere le mosse dalla normativa di riferimento che, in punto tariffa, si ritiene debba essere individuata, più che nell'art. 154, che si riferisce al "servizio idrico integrato", nell'art. 155 d. l. vo citato, che riguarda la "tariffa di fognatura e depurazione". Il primo periodo del primo comma di quest'ultimo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 10 ottobre 2008, n. 335 laddove prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Questa pronuncia evidenzia che la tariffa ha natura di corrispettivo di una controprestazione contrattuale, e non di tributo, e ha censurato di irragionevolezza la pretesa che la quota di tariffa sia dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depurazione. Sulla base di tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale "in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio" (Cass., sentenza n. 3692/2020). In altra recentissima pronuncia la Suprema Corte ha affermato, con riferimento alla pronuncia del giudice delle leggi, che: "La pronuncia è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la portata della sentenza della Corte costituzionale è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione (Cass., 5, n. 9500 del 18/4/2018; Cass., 5, n. 13781 del 22/5/2019), alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge".

Né, poste tali premesse, vale invocare in contrario il principio del *full cost recovery* che secondo la tesi della parte convenuta sarebbe codificato dall'art. 154 co. 1 del TU, in forza del quale la tariffa deve essere determinata in maniera tale da coprire tutti i costi, compresi quelli di esercizio e finanziari, di talché la tariffa medesima si giustifica anche in presenza di un impianto che non offre un trattamento qualitativamente qualificato, in quanto foriero comunque di generare costi di esercizio (per gestione, manutenzione, interventi, ecc.), ovvero anche solo in presenza di un progetto o programma di edificazione di un depuratore, purché intervento previsto nel Piano d'Ambito.

Il motivo di ricorso che si fonda su detta argomentazione è stato ritenuto dalla pronuncia della Corte di Cassazione da ultimo citata "privo di decisività perché, in ogni caso, l'esigenza di equilibrio del bilancio non può autorizzare l'ente a pretendere un corrispettivo non correlato ad alcuna prestazione". Statuizione che conferma la conclusione già sopra esplicitata secondo la quale la circostanza che l'ammontare della tariffa venga determinato in misura tale da coprire tutti i costi sostenuti dal Gestore non significa che la tariffa sia comunque dovuta in caso di mancata prestazione del servizio (trattamento di tipo secondario) imposto per legge.

Sull'argomento tratto dall'art. 8 sexies Legge 13/2009.

Alla tesi della debenza della tariffa non è di supporto neppure l'ulteriore argomento proposto dalla parte convenuta secondo cui l'art. 8 *sexies* della legge n. 13/2009 a norma del quale: "Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di

completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”.

Innanzitutto, dal momento che tali oneri costituiscono una componente della tariffa, anche se Am.Ter avesse provato di averli sostenuti e che esistono i presupposti previsti dalla norma per la loro addebitabilità all'utenza, ciò non potrebbe valere a sostenere la debenza dell'intera tariffa, poiché della medesima costituirebbero soltanto una parte. In ogni caso, parte convenuta avrebbe dovuto dedurre e provare l'entità di detti oneri e la misura della loro incidenza sul complessivo ammontare della tariffa richiesta, ma non ha soddisfatto l'onere gravante a suo carico. Si è limitata infatti ad affermare che il Comune di Arenzano ha un depuratore funzionante e che è in progetto il nuovo depuratore, effettuando a tal fine un riferimento al doc. n. 5 (comunicazione comune di Arenzano 26.2.2019), riferimento che, di per sé, non vale a radicare il contraddittorio sui fatti che la parte aveva l'onere di allegare, ovvero quali procedure di affidamento erano intervenute, quali oneri ne conseguivano, quale fosse l'ammontare della relativa componente. Il contraddittorio non sarebbe peraltro radicato neppure laddove tali fatti potessero essere desunti dal complessivo contenuto dei documenti prodotti e richiamati dalla parte convenuta, posto che la deduzione dei fatti deve essere esplicitata chiaramente negli atti difensivi.

Sul concetto di tariffa d'ambito.

Parte convenuta rileva ancora che la tariffa sarebbe strutturata come “tariffa d'ambito” e, come tale, non corrisponderebbe al servizio locale fornito, bensì al servizio d'ambito e sarebbe disciplinata dalla legge del 5.1.1994, n. 36, cd. legge Galli, oggi sostituita dalle disposizioni del Titolo II (dall'art. 147 all'art. 158) contenute nella Parte III del d. lgs. n. 152/2006, le quali, nella sostanza, ne hanno riprodotto la disciplina. La tariffa non corrisponderebbe, secondo il principio comunitario e nazionale del *full cost recovery*, al costo, appunto, del depuratore di Arenzano, bensì all'insieme dei costi generati dai depuratori presenti nell'Ambito di riferimento suddiviso, sulla scorta delle previsioni specifiche, sull'intera utenza d'ambito. Dato che il costo operativo del depuratore di Arenzano è stato pari ad euro 117.225,00 nell'anno 2017 e ad euro 133.637,00 nell'anno 2018, con un'incidenza percentuale media (nel biennio considerato) pari a meno dello 0,3%, laddove il bene della vita richiesto (*petitum mediato*) da parte del ricorrente altro non è se non l'intera somma versata a titolo di servizio di depurazione, a tutto concedere, essendo 66 i depuratori presenti nell'Ambito (come da certificazione contenuta nel “Piano di Ambito” dell'ATO Provincia di Genova, compreso il depuratore di Arenzano), la ripetizione richiesta avrebbe dovuto essere limitata allo 0,3% delle somme pagate a titolo di tariffa di depurazione o, essendo 66 i depuratori presenti nell'Ambito, ad 1/66mo delle somme pagate a titolo di tariffa di depurazione (pari all'1,5% circa della medesima).

Tale argomento non può dirsi fondato, poiché fa riferimento a specifiche circostanze di fatto che avrebbero dovuto essere allegate e provate. Infatti, anche ad accedere alla tesi della parte convenuta secondo la quale la tariffa costituirebbe il corrispettivo non già del servizio relativo alla singola utenza, ma dell'insieme delle prestazioni d'ambito, per dimostrare in concreto l'esistenza del proprio credito il fornitore avrebbe dovuto allegare e provare i fatti sui quali esso si fonda, cioè l'esistenza di 66 depuratori nell'ATO genovese e il loro regolare funzionamento rispetto alle esigenze di depurazione anche secondaria in precedenza descritte, sì da far ritenere che l'inadeguatezza della prestazione relativa ad un singolo acquedotto non determinerebbe la totale esclusione del debito. Ma tale onere di allegazione e di prova non è stato soddisfatto dalla parte convenuta, nè la circostanza può essere rilevata di ufficio dal giudice poiché, in base ai principi generali in tema di responsabilità contrattuale, e come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3692/2020, che si è occupata della questione, “una volta ricostruita la pretesa fatta valere, anche nel presente giudizio, come derivante dall'inadempimento di una prestazione che ha fonte negoziale, e segnatamente nel contratto di utenza, ai fini della prova della titolarità del diritto azionato, chi agito in giudizio era tenuto, unicamente, a dimostrare, per l'appunto, il proprio “titolo” contrattuale”. La questione sollevata da parte convenuta non può quindi dirsi fondata.

Si richiama inoltre nuovamente la sentenza n. 2160/2020, che ha fatto chiarezza anche sulla infondatezza sia delle deduzioni della convenuta (in quella sentenza espresse da Ireti e di Acque Potabili con riferimento al depuratore di Rapallo) relative all'incidenza sulla debenza della tariffa del principio del full cost recovery sia delle argomentazioni spese sul concetto di tariffa d'ambito.

“Sul principio del Full Cost Recovery

Una deroga alle norme codicistiche in materia di adempimento dei contratti e pagamento dell'indebito non può ravvisarsi, a differenza di quanto sostengono le parti resistenti, nell' articolo 154 D.lgs. 152/2006 il quale al comma 1 recita:

“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”.

Secondo i convenuti dovendo la tariffa integrata essere determinata in modo tale da coprire tutti i costi, compresi quelli di esercizio e quelli finanziari, essa si giustificerebbe anche in presenza di un impianto che non offre un trattamento di depurazione qualificato, in quanto foriero comunque di generare costi di esercizio.

A parte il fatto che proprio in questa norma viene ribadito che tutte le parti della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo, è chiaro che l'articolo 154 disciplina la complessa procedura per la determinazione della tariffa, ed i parametri da impiegare in tale attività, ma non dice in quali casi la tariffa o, per meglio dire, le singole componenti di essa siano dovute oppure no: quindi la soluzione a questo problema resta affidata alle regole generali, nei termini sopra descritti.

In questo senso anche recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7947/2020 pronunciata in caso pressoché identico a quello che ci occupa, ha affermato l'irrelevanza del motivo di impugnazione che poggia sull'osservazione che la tariffa del Servizio idrico integrato è funzionale a ripartire tra gli utenti i costi necessari all'espletamento del servizio in modo da consentire al gestore di rientrare di tali costi; e ciò in quanto l'esigenza di equilibrio del bilancio del gestore del servizio non può autorizzare questo ente a pretendere un corrispettivo non correlato ad alcuna prestazione. Quest'ultima affermazione della Suprema Corte ci induce a provare a stabilire, tendenzialmente in via definitiva e generale ai fini di interesse, quale sia il contenuto della prestazione richiesta ai gestori e a cui l'utente ha diritto e in particolare se tale contenuto possa essere individuato nel fatto che l'ente di gestione affronta dei costi di esercizio e finanziari per gestire impianti di depurazione che si trovano nell'Ambito Ottimale Territoriale per la gestione del servizio idrico. Si tratta di un'operazione che verrà tentata nel paragrafo che segue e le cui conclusioni varranno a motivare più approfonditamente le ragioni per cui è del tutto irrilevante l'osservazione che la tariffa del Servizio idrico integrato è funzionale a ripartire tra gli utenti i costi necessari all'espletamento del servizio in modo da consentire al gestore di rientrare di tali costi.

Sul concetto di tariffa d'Ambito e sul rapporto intercorrente tra Gestore d'Ambito e Utente d'Ambito.

Le resistenti articolano le proprie difese riguardanti l'articolo 154 citato anche sotto un ulteriore profilo. Muovendo dal rilievo che la norma citata sancisce il principio per cui “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato”, affermano che essa non corrisponderebbe al servizio locale fornito, bensì al servizio d'ambito. Con riferimento alla specifica vicenda che qui interessa, osservano che la tariffa di depurazione pagata dalla controparte, in quanto appunto tariffa d'ambito, non corrisponde al costo relativo al depuratore di Rapallo, bensì all'insieme dei costi generati dai depuratori presenti nell'Ambito di riferimento (corrispondente grosso modo alla ex Provincia di Genova), ovviamente suddiviso, sulla scorta delle previsioni specifiche, sull'intera utenza d'ambito.

La difesa delle resistenti non può essere avallata, perché poggia su un'impostazione che trascura completamente le indicazioni fornite dalla giurisprudenza sull'interpretazione corretta del D.L.vo 152/2006.

In particolare soccorre la già citata ed autorevole sentenza della Corte Costituzionale la quale al paragrafo 6.2 secondo allinea afferma: “ (omissis) la ratio del sistema della legge (n. 36/94 poi trasfusa nel D.L.vo n. 152/2006 n.d.r.) è fondata sull'esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutta le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota riferita al servizio di depurazione”.

Particolarmente importante qui appare l'uso del termine “fruizione” riferito al servizio, in quanto appare evidente che a nulla rilevano i costi di gestione delle opere, i costi di gestione delle aree di salvaguardia, i costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito e in generale i costi del Servizio idrico integrato di cui all'art. 154 comma 1 se l'utente non usufruisce del servizio previsto in contratto e nel caso di specie non fruisce del servizio di depurazione ma solo di quello di erogazione dell'acqua e di fognatura : in questi casi, secondo il chiaro principio espresso dalla Corte, pagherà la quota della tariffa del servizio idrico integrato che riguarda appunto il suo consumo dell'acqua, e l'uso da parte sua dell'impianto fognario, giammai la quota correlata al servizio di depurazione se le sue acque di scarico non vengono depurate.

La Corte Costituzionale continua dicendo (par. 6.2.1., le sottolineature sono della scrivente): “ A tale conclusione non può obiettarsi ..(omissis) che la corrispettività fra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque perché

le somme pagate dagli utenti, in mancanza del servizio, sarebbero destinate attraverso un apposito fondo vincolato all'attuazione del piano d'ambito che comprende anche la realizzazione dei depuratori. Va osservato in contrario che a) l'ammontare della quota della tariffa riferita al servizio di depurazione (omissis) è commisurato al costo del servizio di depurazione in applicazione del c.d. metodo normalizzato e non al costo di realizzazione del depuratore (omissis); b) il fondo vincolato può essere destinato alla realizzazione di depuratori non utilizzabili dal singolo utente obbligato al pagamento (omissis); c) la scelta del tempo e luogo di realizzazione dei depuratori è affidata a soggetti terzi rispetto al contratto di utenza (omissis); d) l'attuazione di tale piano si inserisce nel rapporto tra gestore e autorità d'ambito e non in quello fra gestore ed utente perché produce un'utilità riferita all'ambito territoriale nel suo complesso e non anche quell'utilità particolare che ogni utente ottiene (rectius ha diritto di ottenere n.d.r.) dal servizio, la quale sola utilità come chiarito dai lavori preparatori richiamati al punto 6.1. consente di qualificare come corrispettivo la tariffa del servizio idrico integrato; e) il contratto di utenza e il pagamento della tariffa non costituiscono presupposto necessario per l'attuazione del piano d'ambito essendo quest'ultima prevista e disciplinata, anche nei tempi e nelle modalità, non già dal contratto di utenza ma da moduli procedurali di diritto amministrativo.”

La Corte prosegue ancora evidenziando che all'utente è certamente precluso agire in esecuzione del contratto per ottenere la realizzazione del piano d'ambito il che rende evidente l'impossibilità di qualificare l'attuazione di tale piano come controprestazione contrattuale del pagamento della quota della tariffa riferita al servizio di depurazione. Infine al paragrafo 6.2.2., dopo aver ribadito ancora una volta che è la legge ad aver costruito il sistema di finanziamento del servizio idrico integrato sull'esistenza di un nesso sinallagmatico e sulla sufficienza di un contratto di utenza ai fini della nascita dell'obbligo di pagamento come corrispettivo di un servizio effettivamente reso, conclude affermando che *“Solo un autonomo prelievo tributario avulso dalla tariffa e perciò del tutto sganciato dal sistema del servizio idrico integrato potrebbe giustificare una tassazione diretta a far contribuire anche colui che non utilizza il servizio alla spesa pubblica per la depurazione”*.

E' dunque a questo punto chiarissimo che il sistema voluto dalla legge correla il pagamento delle singole quote della tariffa del servizio idrico integrato alla fruizione effettiva del servizio (nel senso che quelle che devono essere depurate sono le acque di scarico proprie del contraente e non le acque di altri utenti sia pure abitanti nello stesso ambito) e che la tariffa o le sue quote non debbono essere pagate se del servizio il singolo utente non usufruisce, e ciò a prescindere dai costi previsti dall'art. 154 comma 1 e dagli altri costi d'ambito che concorrono a strutturare la tariffa ”.

Tutte le eccezioni proposte dalla parte convenuta in punto debenza della tariffa vanno dunque respinte.

Parte convenuta invoca infine, seppure in via subordinata, la prescrizione di parte del credito, affermandone la natura quinquennale.

L'eccezione va respinta. Si ritiene operante la prescrizione ordinaria decennale, trattandosi del debito del gestore nei confronti dell'utente- e non di quello dell'utente nei confronti del gestore, questo sì a carattere periodico e a prescrizione quinquennale- che trova la sua fonte nel contratto di utenza. Sul punto si richiama l'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n. 1998/2020 con la quale è stato sancito il seguente principio: *“Le tariffe del S.I.I. trovano fonte nel «contratto di utenza»; se una parte della prestazione non è fornita – come avviene appunto nei casi di depuratore assente o non funzionante – la relativa quota del corrispettivo non è dovuta; se l'utente ha pagato le somme comprensive di questo servizio di depurazione mancante, ha diritto pieno alla restituzione di queste quote, con la precisazione che il diritto alla restituzione è soggetto alla prescrizione decennale perché non si tratta del debito dell'utente verso il gestore, ma del debito del gestore verso l'utente per il rimborso di quanto indebitamente percepito nel corso degli anni; l'obbligazione restitutoria del gestore non è un'obbligazione a carattere periodico, essendo tenuto il gestore a restituire le somme indebitamente percepite in un'unica soluzione e non a rate”*.

In conclusione, la domanda va accolta, con condanna della convenuta alla restituzione in favore della controparte delle somme oggetto di domanda, maggiorate degli interessi nella misura legale dalla data della domanda e con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento, attesa la serialità della causa.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, condanna Am.Ter SPA a restituire a parte attrice la somma di euro 36.391,52, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda.

Condanna Am.Ter SPA a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 545,00 per spese esenti, in euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Genova, 17.10.2022

Il Giudice
dott. Chiara Russo